

Novità legislative in ambito fiscale cantonale in vigore dal 1° gennaio 2018

Le maggiori novità in un colpo d'occhio per l'anno fiscale 2018



Anna Maestrini

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

Disclaimer

In questo articolo l'autrice esprime esclusivamente il suo punto di vista personale e non vincola in nessun modo la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, per il tramite della Divisione delle contribuzioni, ha recentemente pubblicato il consueto comunicato stampa relativo alle novità legislative fiscali in vigore dal 1° gennaio 2018. Il presente contributo riprende i contenuti di tale comunicato, datato 8 gennaio 2018 e consultabile sul sito internet del Cantone, riassumendo sinteticamente le principali novità.

I. Riforma cantonale fiscale e sociale	21
II. Adeguamenti della LT alla Legge federale del 20 marzo 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali	21
III. Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni il cui valore di stima non è ancora stato aggiornato	22
IV. Altri adeguamenti legislativi	22
V. Progetto e Dossier e nuova versione del programma eTax	22

I. Riforma cantonale fiscale e sociale

Nell'ambito della Riforma cantonale fiscale e sociale, approvata dal Parlamento nel corso delle sessioni di novembre/dicembre 2017, le disposizioni della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1; LT) che contengono un aggravio fiscale per il contribuente, in particolare l'inasprimento dell'imposizione parziale dei dividendi (artt. 17b cpv. 1 e 19 cpv. 1^{bis} LT) e la limitazione dell'esonero dal pagamento dell'imposta minima alle sole società *start-up* (art. 89 LT), sono entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2018, essendo per queste ultime ormai scaduto infruttuoso il termine di referendum^[1].

[1] CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO, Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017, Riforma cantonale fiscale e sociale, in: https://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=119295 (consultato il 16.01.2018); COMMISSIONE SPECIALE TRIBUTARIA, Rapporto n. 7417 R del 1° dicembre 2017 sul messaggio 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, in:

Questa misura si è resa necessaria al fine di ottemperare al principio di non retroattività delle leggi, il quale prevede che nessuna norma fiscale possa essere messa in vigore nel corso di un anno e poi applicata retroattivamente se essa è a dispetto dei contribuenti.

Le altre norme relative alla parte fiscale della Riforma cantonale fiscale e sociale, che non comportano alcun aggravio per i contribuenti, potranno eventualmente entrare in vigore in una fase successiva anche con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018. L'avvio effettivo di questa Riforma dipenderà dall'esito di eventuali referendum o ricorsi.

Sono attesi ulteriori dettagli in merito alla messa in vigore della Riforma da parte del Consiglio di Stato nel momento in cui la stessa dovesse divenire effettiva.

Qualora le restanti norme riguardanti la Riforma dovessero venire a cadere a seguito di referendum o ricorsi, nel rispetto della volontà del legislativo, il Consiglio di Stato sarà tenuto a licenziare un messaggio per decidere sull'abrogazione delle predette misure di aggravio fiscale già in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

II. Adeguamenti della LT alla Legge federale del 20 marzo 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali

È stato introdotto nella LT un nuovo art. 74a, il quale prevede che gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e se sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi^[2]. Il predetto articolo rispecchia nei suoi contenuti il nuovo art. 66a della Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11; LIFD), che è entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2018. Si tratta di un limite di esenzione, superato

https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/21987_7417R.pdf (consultato il 16.01.2018), nota interpretativa allegata.

[2] Cfr.: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/2297.pdf> (consultato il 16.01.2018).

il quale l'intero utile sarà assoggettato all'imposta sugli utili federale e cantonale.

III. Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni il cui valore di stima non è ancora stato aggiornato

A seguito di una recente sentenza del Tribunale federale^[3], l'autorità fiscale ha proposto e ottenuto l'introduzione di un nuovo art. 42 cpv. 1^{bis} e la modifica degli artt. 86 cpv. 1 e 158 cpv. 1 LT, i quali prevedono l'imposizione a titolo di sostanza di una parte dei mezzi del contribuente, o ricevuti da terzi, investiti in una costruzione, un ampliamento o in una ristrutturazione avente carattere di miglioria, quando il valore di stima dell'immobile non è ancora stato aggiornato. Alla stima ufficiale non ancora aggiornata viene aggiunto un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, ampliamento o ristrutturazione.

IV. Altri adeguamenti legislativi

Ulteriori adeguamenti legislativi sono i seguenti:

- applicazione delle disposizioni generali del Codice penale (CP): la sistematica di legge della LT è stata adeguata con l'introduzione di un nuovo Titolo (terzo) nella Parte ottava "Disposizioni penali" per permettere l'estensione dell'applicazione delle norme generali del CP non solo ai delitti fiscali (art. 273 LT), come sino ad ora, ma anche alle contravvenzioni fiscali;
- abrogazione della legislazione cantonale in merito alle riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali: l'abrogazione delle normative cantonali fa seguito a quella delle corrispondenti leggi e ordinanze a livello federale;
- tassi di interesse remunerativi per l'anno fiscale 2018: i tassi di interesse rimangono invariati per l'anno fiscale 2018. Al riguardo si rimanda alla tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018;
- altri adeguamenti di minore rilevanza:
 - calcolo della perenzione del diritto di avviare una procedura di recupero di imposta per gli utili immobiliari (art. 237 cpvv. 1 e 3 LT);
 - disposizioni relative all'approvvigionamento economico del Paese (nuovi artt. 28 cpv. 3 e 72 cpv. 3 LT);
 - disposizione transitoria introdotta nella Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 (RL 10.2.3.2; art. 22a)^[4].

[3] Sentenza TF 2C_422/2016 del 13 settembre 2017.

[4] CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO, Messaggio n. 7436 del 4 ottobre 2017, Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT). Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) ed al Codice penale Svizzero (CP), nonché ad altre disposizioni cantonali e federali. Abrogazione della legislazione cantonale in materia di riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali e modifica della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, in: <https://www4.ti.ch/user/librerie/php/GC/allegato.php?allid=119575> (consultato il 16.01.2018).

V. Progetto eDossier e nuova versione del programma eTax

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia coglie inoltre l'occasione, nel suo comunicato stampa, per anticipare l'imminente finalizzazione del Progetto *eDossier*, il quale sarà oggetto di una conferenza stampa dedicata al tema nel corso del mese di febbraio 2018. A partire da quest'anno il contribuente persona fisica avrà infatti la possibilità, se lo desidera, di inviare elettronicamente la propria dichiarazione fiscale 2017 e, eventualmente, anche i giustificativi allegati. Si tratta di un ulteriore passo importante nel miglioramento dei servizi offerti al cittadino in un'era sempre più digitalizzata.